



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 207/2024

Nel giudizio in materia di pensioni **n. 68141**, promosso il 22 marzo 2021, da:

M. G., Codice Fiscale: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Angela

Maria Fasano e dall'avv. Stefania Fasano, elettivamente domiciliato presso il

loro studio in Palermo in via Catania n. 42 per mandato allegato al ricorso

CONTRO

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante, difeso dall'avv. Tiziana G.

Norrito e dall'avv. Gino Madonia

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 28 marzo 2024, come da verbale di

udienza;

FATTO

I.- Con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente M. G. ha dedotto quanto

segue:

a)- di essere un ex dipendente delle Poste Italiane SPA.

b)- Poco prima della decisione di mettersi a riposo dal lavoro, ha siglato con

il proprio ex datore di lavoro un accordo incentivo per il versamento dei

contributi ai fini della copertura contributiva per la pensione.

c)- Il ricorrente, pertanto, ha versato le cifre dovute alla sede INPS di competenza.

d)- Tale accordo di incentivo veniva valutato dal ricorrente perché dall'allora contribuzione INPS risultavano contributi versati dal 1° aprile 1975;

e)- Per tali ragioni il ricorrente formulava domanda di pensionamento sulla scorta della normativa prevista dal D.L.4/2019 (cd. quota 100)

f)- Il ricorrente con provvedimento reso dalla sede INPS di competenza di Palermo del 18/03/2019 ha ricevuto la comunicazione di liquidazione di pensione n. OMISSIS ; pertanto, gli è stata liquidata la pensione di anzianità, categoria VPT, con decorrenza dal 1° aprile 2019.

g)- È poi accaduto che il Sig. M., dopo due mesi decorrenti dalla liquidazione della propria pensione, ha formulato richiesta di estratto contributivo e che da tale atto sono emersi periodi contributivi non considerati nella precedente domanda ed istruttoria, poiché inesistenti dalle precedenti estrazioni documentali.

h)- Nell'estratto, emesso il 17/07/2019, emerge il periodo contributivo decorrente dal 18/06/1973 relativo a 10 mesi e 17 giorni

1.- Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha evidenziato che:

1)- La domanda pensionistica dell'interessato è stata avanzata in palese errore, poiché, se il ricorrente avesse avuto piena contezza dei contributi versati dal 1973, non avrebbe mai formulato istanza in base ai parametri della quota 100 D.L. 4/2019, avendo tutti i requisiti contributivi per poter beneficiare della normativa cd. Fornero.

2)- Tutto ciò ha anche determinato l'esborso di cifre non dovute per il tramite degli allegati estratti contabili dei bollettini.

3)- Il ricorrente, essendo nato nel mese di febbraio 1955, avrebbe maturato i requisiti a maggio 2022, con decorrenza della pensione dal 1° giugno 2022.

4)- Lo stesso, infatti, avendo una contribuzione valida dal 18/06/1973, avrebbe optato per la pensione anticipata, avendo maturato il seguente requisito contributivo: 43 anni e 3 mesi.

5)- Tali elementi non sono mai stati considerati dalla sede INPS odierna convenuta. La pensione del sig. M., infatti, è stata erroneamente calcolata con il sistema retributivo sulla base dei contributi versati dal 1° aprile 1975 al 31 dicembre 2017 e liquidata in applicazione dell'art. 14 del D.L. 4/2019 (cd. quota 100).

6)- Di conseguenza, il ricorrente non rientrava nella liquidazione di cui al DL 4/2019, art. 14; b)- nel prospetto di calcolo reso con comunicazione del 18 marzo 2019 non sono stati considerati 7 mesi afferenti all'anno 1973

2.- Tanto premesso, il ricorrente ha affermato la responsabilità dell'ente previdenziale per le errate informazioni presenti nell'estratto contributivo, per violazione del principio di buona fede contrattuale, per violazione dell'art. 97 Cost. e per difetto di motivazione.

3.- Il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:

-in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostruzione integrale della pensione nei termini delle disposizioni di legge con conseguente rideterminazione della pensione in godimento;

-dichiarare che il ricorrente vanta, a causa dell'errore da contatto con l'Ente previdenziale, il diritto alla riliquidazione della propria posizione pensionistica non già secondo i parametri "quota 100"; dichiarare quindi l'errata applicazione dell'articolo 14 del D.L. 4/2019 e per l'effetto

determinare la riliquidazione secondo i parametri contributivi vantati;

-condannare parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto

dovuto, oltre gli arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di

interessi legali e rivalutazione monetaria, da liquidarsi dalla scadenza dei

singoli ratei al pagamento della sorte capitale oltre alle spese di giudizio.

II)- L'INPS in memoria di costituzione ha dedotto la correttezza del suo operato, l'inammissibilità del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

III)- Con ordinanza n. 22/2023 è stato disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.

IV)- Dopo l'espletamento della consulenza e lo scambio di memorie, all'udienza del 28 marzo 2024, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta ex art. 167, comma 1, c.g.c. per il deposito della sentenza.

DIRITTO

I)- In via preliminare, va dichiarata la parziale inammissibilità delle richieste e deduzioni articolate in ricorso ove viene dedotta la responsabilità dell'INPS in conseguenza delle errate informazioni contenute nell'estratto contributivo. Al riguardo, viene a rilievo una responsabilità contrattuale, che implica un eventuale risarcimento; si tratta tuttavia di questioni che esulano dalla giurisdizione della Corte dei Conti, che ha ad oggetto soltanto il riconoscimento e la determinazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti del settore pubblico. Si rammenta che la Corte di Cassazione ha affermato che: *“Nell'ipotesi in cui l'I.N.P.S. abbia fornito all'assicurato, mediante il rilascio di estratti -conto assicurativi, contenenti risultanze di archivio e pur se privi di sottoscrizione, una erronea indicazione (in*

eccesso) del numero dei contributi versati, solo apparentemente sufficienti a fruire di pensione di anzianità, il danno sofferto dall'interessato per la successiva interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni e del versamento dei contributi, è riconducibile non già a responsabilità extracontrattuale, ma contrattuale, in quanto fondata sull'inadempimento dell'obbligo legale gravante su enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita, fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative, pur se contenute in documenti privi di valore certificativo” (Cassazione civile sez. lav., n.23050).

II)- Nel merito, le domande del ricorrente, concernenti complessivamente la rideterminazione del trattamento pensionistico, vanno respinte.

Questa Corte condivide i risultati conclusivi della relazione del c.t.u., dott.ssa Pietra Urbano, redatta a seguito dell’esame accurato della documentazione in atti. Il parere del c.t.u. risulta fondato su precisi elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logiche, su idoneo supporto documentale ed è adeguatamente motivato e coerente.

In particolare, con ordinanza n. 22 del 2023 è stato chiesto al c.t.u.: a)- si quantifichi l esatto ammontare della base pensionistica del ricorrente secondo i parametri previsti dal regime di cui all art. 24 della legge n. 201/2011 (cd. Riforma Monti Fornero); b)- si quantifichi l esatto ammontare della base pensionistica sulla base della cd. quota 100 di cui al decreto legge n. 4 del 2019; c)- si quantifichi l esatto della base pensionabile del ricorrente in ragione dei parametri contributivi posseduti; d)- si quantifichi l’esatto ammontare delle eventuali differenze pensionistiche spettanti, oltre interessi

legali e rivalutazione monetaria (ove eccedente gli interessi legali).

Va sottolineato che il c.t.u., prima di procedere ai conteggi, ha esattamente individuato i parametri normativi di riferimento.

Invero, va rammentato che:

a)- ai lavoratori con un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31.12.1995 la pensione viene calcolata con il sistema retributivo per l'anzianità fino al 31.12.2011 e con il sistema contributivo per l'anzianità maturata a decorrere dal 01.01.2012;

b)- il sistema retributivo è disciplinato dall'art.13 D.lgs. n.503/1992. Tale norma aveva previsto la distinzione della pensione in due quote, "Quota A" e "Quota B", riferite rispettivamente alle anzianità contributive maturate prima e dopo il 1° gennaio 1993;

c)- in particolare, la base imponibile, sulla quale si calcola la "quota A", relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31.12.1992, è quantificata sulla retribuzione pensionabile alla cessazione del servizio (ultimo stipendio);

d)- l'individuazione degli emolumenti che compongono la retribuzione pensionabile da aumentare del 18%, costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni o indennità pensionabili integralmente percepiti, deve avvenire nel rispetto dei principi di tassatività e nominatività, chiaramente espressi nell'ultimo comma dell'art.43 DPR 1092/1973;

e)- la "quota B", riguarda l'anzianità contributiva maturata successivamente al 1° gennaio 1993 e deve essere calcolata sulla base della media degli emolumenti percepiti in un periodo di riferimento determinato secondo i criteri indicati dallo stesso D.Lgs. n.503/1992 (ultimi 10 anni di servizio);

f)- con la Legge 335/1995, la distinzione fra la quota A e B della pensione ha mantenuto rilevanza solo per l'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di trattamenti di quiescenza da liquidarsi ancora, parzialmente o totalmente, con il sistema retributivo.

Il c.t.u., esaminati i dati contabili e la documentazione in atti, ha quindi proceduto ai necessari conteggi, evidenziando che:

A)- il trattamento pensionistico annuo ex art.24 della legge n.201/2011 (cd. Riforma Monti-Fornero) ammonterebbe ad € 22.765,68 (decorrenza 11 luglio 2018);

B) il trattamento pensionistico annuo ex art.14 Decreto-legge n.4 del 28.01.2019 (Pensione quota 100) ammonterebbe ad € 23.199,52 (decorrenza 01 aprile 2019);

C) il trattamento pensionistico annuo secondo il sistema applicabile alla data di effettiva maturazione del requisito contributivo, vale a dire al 30.09.2018 (pensione anticipata ex art.24 della legge n.201/2011 cd. Riforma Monti-Fornero) ammonterebbe ad € 22.866,55 (decorrenza 01 ottobre 2018).

Il Giudice pertanto, condividendo le conclusioni del c.t.u., osserva che il trattamento pensionistico annuo più favorevole è quello di cui al precedente punto B), calcolato in applicazione dell'art. 14 Decreto-legge n.4 del 28.01.2019 (cd. pensione "quota 100") pari ad euro 23.199,52, come correttamente riliquidato dall'INPS per variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione (01.04.2019), a seguito di domanda di ricostituzione per contributi volontari presentata dal ricorrente M. in data 15.05.2019. Dal ricalcolo pensionistico di cui sopra, e fino al 28.02.2020, è derivato un credito in favore del ricorrente di €310,40 lordi a titolo di

differenza rate pensionistiche pregresse (01.04.2019 – 28.02.2020). Tale somma è stata regolarmente corrisposta al Sig. M. al netto delle ritenute di legge. Pertanto, non esistendo differenze pensionistiche spettanti, nessun importo è dovuto, altresì, a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria. Va sottolineato che le parti non ha articolato specifiche censure in ordine al percorso logico-argomentativo del c.t.u. e ai conteggi eseguiti. Da quanto sopra consegue l'infondatezza delle domande del ricorrente, concernenti la rideterminazione del trattamento con l'attribuzione delle differenze. Il ricorso va quindi respinto.

La particolarità della fattispecie e la complessità delle questioni, tenuto conto della sovrapposizione di diverse normative, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite. Vanno poste in via definitiva a carico del ricorrente le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, richiesta in ricorso, come liquidate in separato decreto, e pari complessivamente ad euro 1.198 (millecentonovantotto/00), oltre IVA, CP e accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-rigetta il ricorso;

-compensa le spese di lite;

-pone in via definitiva a carico del ricorrente le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nel decreto oggi depositato, e pari complessivamente ad euro 1.198 (millecentonovantotto/00), oltre IVA, CP e accessori di legge;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi

